

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

75° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente VILLONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(4759) *Disciplina delle associazioni di promozione sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri

**(2171) *SERENA: Legge sull'associazionismo sociale***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 25, 6 e *passim*  
ANDREOLLI (PPI), relatore alla Commissione 7, 10,  
18 e *passim*

BESOSTRI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . Pag. 14  
Co' (*Misto*) . . . . . 11, 15, 19 e *passim*  
D'ALESSANDRO PRISCO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 6, 16, 17  
DENTAMARO (*Misto*) . . . . . 17  
\* ELIA (PPI) . . . . . 14  
\* PASQUALI (AN) . . . . . 6  
\* PASTORE (*Forza Italia*) . . . . . 3, 5, 6 e *passim*  
\* PINGGERA (*Misto*) . . . . . 11  
\* ROTELLI (*Forza Italia*) . . . . . 13, 14, 16  
SCHIETROMA *sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 10, 18, 19 e *passim*

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

*I lavori hanno inizio alle ore 14,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(4759) *Disciplina delle associazioni di promozione sociale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà ed altri; Di Capua e Chiavacci; Massidda ed altri; Errigo; Galeazzi ed altri

**(2171) *SERENA: Legge sull'associazionismo sociale***

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Corleone; Scalia; Lucà, Soda, Chiavacci, Acciarini, Mussi, Bianchi Giovanni, Aprea, Moroni, Mattioli, Pozza Tasca, Tassone, Amato, Biasco, Biricotti, Bielli, Boato, Bonito, Borrometi, Bova, Brunale, Buffo, Cambursano, Carli, Camoirano, Campatelli, Cennamo, Chiusoli, Colombo Furio, Cordoni, Delfino Leone, De Simone, Di Bisceglie, Di Rosa, Di Stasi, Duca, Gambale, Gatto, Giacco, Giannotti, Guerra, Filocamo, Gerardini, Innocenti, Jervolino Russo, Lento, Lorenzetti, Lucchese, Lucidi, Lumia, Manzini, Maselli, Massa, Mastroluca, Melandri, Merlo, Novelli, Oliverio, Olivieri, Olivo, Paissan, Parrelli, Pepe Mario, Piscitello, Pistone, Pittella, Ricci, Romano Carratelli, Rotundo, Ruzzante, Saonara, Schmid, Scozzari, Serafini, Siniscalchi, Soave, Solaroli, Stanisci, Stelluti, Susini, Tattarini, Turci, Valetto Bitelli, Valpiana, Vignali, Vigni e Voglino; Di Capua e Chiavacci; Massidda, Acierno, Guidi, Fei, Baiamonte, Aleffi, Amato, Armosino, Becchetti, Bergamo, Berruti, Bianchi Vincenzo, Bruno Donato, Burani Procaccini, Cascio, Cicu, Colletti, Crimi, Cuccu, Danese, Del Barone, De Luca, Di Comite, Di Luca, D'Ippolito, Errigo, Filocamo, Floresta, Gastaldi, Gazzara, Giannattasio, Giudice, Giuliano, Liotta, Lorusso, Marras, Maticena, Miccichè, Michellini, Misuraca, Negri, Niccolini, Pagliuca, Palmizio, Parenti, Paroli, Prestigiaco, Romani, Rosso, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Taborelli, Tortoli e Vitali; Errigo; Galeazzi, Alemanno, Armaroli, Benedetti Valentini, Bono, Carrara Nuccio, Cola, Cuscunà, Delmastro Delle Vedove, Fiori, Foti, Fragalà, Lo Presti, Malgieri, Manzoni, Neri, Porcu, Tringali e Zacchera; e «Legge sull'associazionismo sociale», d'iniziativa del senatore Serena.

Avverto che la Presidenza del Senato, facendo seguito alla richiesta unanime della Commissione, ha trasferito l'esame dei disegni di legge in titolo alla sede redigente. Ricordo che la fase dell'illustrazione degli

emendamenti si era già svolta in sede referente. Propongo pertanto di acquisire l'iter già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

PASTORE. Signor Presidente, come avevo preannunciato nella fase in sede referente, intendo ritirare gli emendamenti che ho presentato, sostituendoli con un ordine del giorno che intende avere una funzione di indirizzo per il Governo quando andrà ad applicare la normativa che, ricordiamolo, individua la categoria delle associazioni di promozione sociale e riconosce loro un rilievo civilistico, quindi è indirizzata al soggetto pubblico. Questo indirizzo, in fase di applicazione della legge, potrebbe avere anche una funzione integrativa per chi si trovasse di fronte a dubbi che il testo della legge può suscitare.

Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

#### **0/4759/1/1**

«La Commissione,

in riferimento al disegno di legge n. 4759 contenente "Disciplina delle associazioni di promozione sociale»,

– considerato che la disciplina dettata dal disegno di legge suscita dei dubbi interpretativi di alcune norme ivi previste, con particolare riguardo ai rapporti tra disciplina speciale e disciplina generale dell'associazionismo;

– ritenuto altresì che, considerate la struttura, la natura e la funzione delle associazioni di promozione sociale, l'ordinamento dettato dal disegno di legge non solo interagisce con quello generale in materia di associazioni, riconosciute e non, dettato dal codice civile (articoli 14 e seguenti del codice civile) ma si sovrappone e può confliggere con la normativa speciale in materia di volontariato (legge 11 agosto 1991 n. 266) e con quella, anche se di mera rilevanza fiscale, in tema di ONLUS (decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articoli 10 e seguenti), oltre che con la recente disciplina del terzo settore contenuta nel disegno di legge 4641 (articolo 5) – legge quadro sulla assistenza – approvato nei giorni scorsi in via definitiva da questo ramo del Parlamento;

– tenuto conto che, con la costituzione di un sistema di registrazione specifica delle associazioni di promozione sociale e con la istituzione di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali dedicati a tali associazioni, si crea intorno al mondo del «*non profit*» una vera e propria ragnatela di organismi, strutture, uffici e controlli la cui esistenza, più che a verificare il rispetto della legge, sembra rispondere ad una logica di gigantismo burocratico che contrasta con l'attuale tendenza a semplificare e ad alleggerire il quadro organizzativo e potrebbe seriamente minare l'autonomia associativa;

impegna il Governo,

in fase di applicazione della legge in esame, a tenere conto di quanto segue:

1) per le associazioni che "hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati" (articolo 2, comma 2) e, come tali, escluse dall'applicazione della legge, devono intendersi anche le associazioni per le quali la finalità di cui sopra abbia natura assolutamente prevalente (ad esempio le associazioni dei consumatori), pur volgendo tali associazioni anche funzioni *lato sensu* sociali;

2) la forma scritta prescritta dall'articolo 3 (Atto costitutivo e statuto) è richiesta solo per ottenere la registrazione e le provvidenze pubbliche previste dalla legge; ne consegue che possono essere regolarizzate le associazioni nate senza rivestire la forma scritta, mediante l'adozione di tale forma successivamente alla costituzione; altrimenti a tali associazioni verrebbe preclusa in via definitiva l'applicazione della legge in esame;

3) l'articolo 5 (Donazioni ed eredità) rappresenta nell'attuale quadro normativo (novellato dalla legge n. 192 del 22 giugno 2000) una norma da non considerarsi in alcun modo norma "speciale" e quindi innovativa ma solo confermativa della disciplina codicistica; in particolare devono intendersi per "lasciti testamentari", secondo la formula contenuta nel primo comma, le eredità e non anche i legati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 473 del codice civile, potendosi peraltro accettare con beneficio di inventario solo le eredità.

Il Governo inoltre, in attesa di un provvedimento organico che coordini l'intera materia del «*non profit*» nella direzione di una significativa semplificazione e di un maggior rispetto per l'autonomia dei soggetti interessati, provvedimento che si auspica possa essere avviato nel più breve termine, applichi la nuova normativa tenendo conto di quanto in premessa indicato, in particolare di alcune possibili contraddizioni ed antinomie tra diverse discipline che, pur riguardando le stesse realtà, si sono sovrapposte nel tempo, prescindendo da una visione complessiva dei fenomeni e dalla necessità di realizzare un sistema di verifiche e controlli che deve comunque essere rispettoso dell'autonomia dei soggetti interessati e deve operare con snellezza e senza invasività».

Nella premessa, proprio perchè nessuna legge nasce perfetta, si richiama l'eventualità di dubbi interpretativi con particolare riguardo al rapporto tra disciplina generale e normativa speciale in materia di associazioni. In questo settore vi sono molte disposizioni che si sovrappongono e che potrebbero confliggere fra di loro. Per esempio, le disposizioni del codice civile, quelle della legge sul volontariato, n. 266 del 1991, quelle sulle ONLUS che, pur avendo un rilievo soprattutto fiscale, hanno incidenza su questa materia; infine, più recente, la legge-quadro sull'assistenza, approvata l'altro giorno in questo ramo del Parlamento, che reca disposizioni che disciplinano il «terzo settore», che pure potrebbero interferire con la disciplina che stiamo esaminando. Non è che vi siano norme

espressamente conflittuali, ma è probabile che nell'applicazione pratica insorgano dei problemi.

Vi è poi la parte dispositiva, che intende indirizzare, da un lato, il Governo nella fase applicativa e, dall'altro, lo stesso Governo ma anche il Parlamento affinché intervengano per semplificare le strutture che si vanno creando. Già ve ne sono alcune: le associazioni riconosciute sono soggette a vigilanza ministeriale, le associazioni di volontariato sono soggette all'Osservatorio del volontariato, le ONLUS sono soggette all'autorità sul volontariato. Quindi, l'ordine del giorno ha un duplice scopo: chiede al Governo di applicare la legge nella maniera più «leggera» possibile, in coerenza con le altre normative, e ai futuri operatori indica un intervento di semplificazione, non solo in funzione dell'ideale di una normazione semplice e chiara, ma anche del rispetto dell'autonomia di queste particolari realtà sociali, che mal tollerano un'eccessiva invasività.

Mi sono posto delle questioni particolari che prospetto al Governo e al relatore. Per esempio, all'articolo 2, comma 2, si escludono «tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati». Ora, può accadere – e in realtà avviene – che alcune associazioni, pur avendo come finalità la tutela economica degli associati, secondariamente o strumentalmente svolgono una funzione di tutela di interessi non economici. Per esempio, l'associazione di consumatori tutela in via principale interessi economici, però guarda anche alla qualità dei prodotti, ad aspetti che potrebbero essere considerati non soltanto sotto il profilo economico. E ci sono altri esempi.

PRESIDENTE. Lei, senatore Pastore, vorrebbe escludere queste associazioni.

PASTORE. Ritengo che siano escluse; ma ho un dubbio: sono escluse o incluse?

PRESIDENTE. Lei escluderebbe le associazioni di consumatori?

PASTORE. Possiamo anche interpretare la norma in maniera diversa, però non so come faranno il Governo, l'interprete, l'operatore giuridico a confrontarsi con questo testo di legge. L'essenziale è che il problema interpretativo si risolva.

Un altro dubbio riguarda la forma scritta. Noi diciamo che la forma scritta viene richiesta «per la regolarità», non per la validità dell'atto costitutivo. Ne discende che un'associazione nata per atteggiamento concludente o verbalmente, anche se non assume forma scritta, può accedere alle provvidenze della legge. Dobbiamo evitare, insomma, che un'associazione già esistente nel mondo sociale non possa accedere al sistema previsto dalla legge perché non è nata con la forma scritta.

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 5. Si tratta di una norma riproduttiva della disciplina del codice. Bisogna tenere conto che è intervenuta una modifica nel codice civile, approvata con la legge n. 192 nel giu-

gno di quest'anno, che (probabilmente senza volerlo) ha eliminato ogni antinomia tra la disciplina codicistica e quella contenuta nell'articolo 5.

L'unica antinomia che esiste all'articolo 5 è che si dice genericamente che le associazioni di promozione sociale possono ricevere, con beneficio di inventario, dei lasciti testamentari. In realtà è noto che, con beneficio di inventario, si possono accettare soltanto le eredità e non i legati che, peraltro, non hanno bisogno di alcuna accettazione.

L'ultima parte dell'ordine del giorno richiama poi la necessità di un provvedimento organico di semplificazione che eviti un intervento eccessivamente invasivo rispetto ad associazioni e in genere al mondo del volontariato, del *non profit*, del terzo settore.

PRESIDENTE. Mi sembra che l'unico punto dell'ordine del giorno da esaminare sia il primo, prevedendosi una scelta specifica. Le altre questioni, che risultano di ovvia interpretazione, mi trovano concorde.

PASQUALI. Signor Presidente, anch'io ritengo che il punto 1) dell'ordine del giorno presenti problemi di scelta, mentre i punti 2) e 3) risolvono questioni che *ictu oculi* era necessario affrontare e che, in relazione all'articolo 3 e all'articolo 5, in cui si parla di donazioni e di eredità, non potevano certo sfuggire all'attenzione di un notaio estremamente dotto come il senatore Pastore.

Non esistendo grandi problemi, come ha rilevato anche il Presidente, su questi ultimi due punti, si pone unicamente il problema del primo punto richiamato dall'ordine del giorno. Se si ritiene di escludere dall'applicazione della legge quelle associazioni per le quali le finalità siano prevalentemente a carattere economico, anche associazioni come quelle dei consumatori – anche se certamente ve ne saranno altre che al momento non mi si presentano alla mente – dovranno essere escluse dalla previsione normativa di questo provvedimento e dai benefici che vengono concessi alle associazioni non aventi interessi e finalità di tipo economico.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, dal momento che con riferimento all'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Pastore risultano escluse anche le associazioni dei consumatori, vorrei esprimere il mio dissenso. Nel caso specifico di tali associazioni la funzione prevalente è proprio quella di sostegno sociale, un sostegno che poi produce certamente anche un interesse economico ma che corrisponde in ogni caso ad un interesse molto collettivo. Se si fa causa all'Enel relativamente alle modalità di scrittura delle bollette, gli effetti di un eventuale accoglimento si ripercuotono sulla generalità dei consumatori. Mi sembra difficile che lo si possa considerare come un sostegno economico, relativo esclusivamente agli aderenti. Inoltre mi sembrerebbe alquanto impolitico che il Parlamento sottolineasse esclusivamente l'aspetto della tutela degli interessi economici per un tipo di associazionismo che viene invece percepito come un valore sociale.

PASTORE. Mi sono limitato a fare quell'esempio soltanto perché è stato il primo che mi è venuto in mente. In realtà, altre associazioni potrebbero perseguire finalità di natura economica talmente prevalenti da far passare in secondo piano l'aspetto sociale e quindi da rendere strumentale la tutela di interessi non economici. Voglio aggiungere che – è un dato di cui dobbiamo farci carico – allargando il campo dell'applicazione della legge si rischia di svuotarla di quella portata anche economica nei confronti delle associazioni che più nettamente si caratterizzano per il carattere sociale. Ritengo che questa potrebbe essere una difficoltà anche se non ho nulla in contrario all'inserimento delle associazioni dei consumatori che sicuramente svolgono una funzione sociale, come però del resto anche i sindacati dei lavoratori dipendenti o delle piccole imprese o ancora gli stessi partiti politici.

PRESIDENTE. Noto una differenza tra il punto 1) e i successivi punti che, riguardando essenzialmente rapporti tra norme, sono di orientamento per l'interprete. Il primo punto, invece, ha come oggetto una norma che nella sua formulazione non è particolarmente equivoca, anzi fa abbastanza precisamente riferimento alla tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Probabilmente qui non è imprudente lasciare alla gestione successiva e in particolare all'eventuale sviluppo giurisprudenziale il chiarimento di questo concetto che in sé, da un punto di vista normativo, sembrerebbe formulato in maniera adeguata. Probabilmente, se leggessimo in modo rigoroso questo punto, la formulazione finirebbe per non applicarsi alle associazioni dei consumatori richiamate dalla senatrice D'Alessandro Prisco.

Mi permetto di chiedere al senatore Pastore, pur essendo d'accordo nel lasciare invariati i punti 2) e 3), se non possa fare a meno del primo punto del suo ordine del giorno.

Si tratta di una questione che potrebbe più opportunamente e utilmente essere lasciata ad una successiva evoluzione, eventualmente anche giurisprudenziale. Altrimenti, si rischia di entrare in una casistica impossibile da chiudere. Nel richiamare una serie di esempi, altre realtà potrebbero sempre rimanere fuori.

PASTORE. Il primo punto all'ordine del giorno corrispondeva ad una seria preoccupazione proprio rispetto ad una conflittualità che potrebbe nascere da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Nascerebbe comunque, ma mi sembra che questa formula sia sufficientemente univoca sotto il profilo tecnico-giuridico. È d'accordo con la mia proposta?

PASTORE. Convengo con la sua proposta, signor Presidente, e riformulo l'ordine del giorno eliminando il punto 1).

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Pastore per l'intenzione di ritirare gli emendamenti a sua firma, secondo quanto già precedentemente preannunciato, presentando in loro vece un ordine del giorno. Anch'io convengo, alla luce di questo dibattito, sull'inopportunità di lasciare il punto 1) dell'ordine del giorno. Abbiamo chiarito che all'articolo 2, comma 2, si parla delle associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici. Giustamente il senatore Pastore poneva il problema di quelle associazioni che non hanno come finalità la tutela esclusiva di tali interessi. È chiaro che la legge esclude le associazioni che non hanno finalità esclusiva, ma è anche vero che non si possono indicare in astratto le varie tipologie di associazioni stabilendo quali di esse hanno finalità esclusive e quali no. Il suo notevole intendimento, introducendo l'indicazione «assolutamente prevalente», finirebbe con il contraddirsi. È meglio evitare questa precisazione e vedere *in corpore vili*, quando verrà applicata concretamente la norma, i limiti dell'esclusivo o del non esclusivo. Altrimenti si dovrebbe prevedere una tipologia che non finisce più.

Chiedo infine al senatore Pastore, concordando con lui sui punti 2 e 3 e sulle osservazioni finali, se non sarebbe il caso – si tratta di una correzione puramente formale – di evitare di dire al punto 3 che «L'articolo 5 rappresenta nell'attuale quadro normativo una norma del tutto superflua e quindi non è da considerarsi in alcun modo norma speciale». Si potrebbe più convenientemente parlare di «una norma che non è da considerarsi in alcun modo norma speciale», evitando di usare l'espressione «del tutto superflua».

PASTORE. Concordo con la proposta del relatore.

Do lettura dell'ordine del giorno nel testo riformulato.

#### **0/4759/1/1** (nuova formulazione)

«La Commissione,

in riferimento al disegno di legge n. 4759 contenente «Disciplina delle associazioni di promozione sociale;

– considerato che la disciplina dettata dal disegno di legge suscita dei dubbi interpretativi di alcune norme ivi previste, con particolare riguardo ai rapporti tra disciplina speciale e disciplina generale dell'associazionismo;

– ritenuto altresì che, considerate la struttura, la natura e la funzione delle associazioni di promozione sociale, l'ordinamento dettato dal disegno di legge non solo interagisce con quello generale in materia di associazioni, riconosciute e non, dettato dal codice civile (articoli 14 e seguenti del codice civile) ma si sovrappone e può confliggere con la normativa speciale in materia di volontariato (legge 11 agosto 1991 n. 266) e con quella, anche se di mera rilevanza fiscale, in tema di ONLUS (decreto



legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, articoli 10 e seguenti), oltre che con la recente disciplina del terzo settore contenuta nel disegno di legge 4641 (articolo 5) – legge quadro sulla assistenza – approvato nei giorni scorsi in via definitiva da questo ramo del Parlamento;

– tenuto conto che, con la costituzione di un sistema di registrazione specifica delle associazioni di promozione sociale e con la istituzione di un Osservatorio nazionale e di Osservatori regionali dedicati a tali associazioni, si crea intorno al mondo del «*non profit*» una vera e propria ragnatela di organismi, strutture, uffici e controlli la cui esistenza, più che a verificare il rispetto della legge, sembra rispondere ad una logica di gigantismo burocratico che contrasta con l'attuale tendenza a semplificare e ad alleggerire il quadro organizzativo e potrebbe seriamente minare l'autonomia associativa;

impegna il Governo,

in fase di applicazione della legge in esame, a tenere conto di quanto segue:

1) la forma scritta prescritta dall'articolo 3 (Atto costitutivo e statuto) è richiesta solo per ottenere la registrazione e le provvidenze pubbliche previste dalla legge; ne consegue che possono essere regolarizzate le associazioni nate senza rivestire la forma scritta, mediante l'adozione di tale forma successivamente alla costituzione; altrimenti a tali associazioni verrebbe preclusa in via definitiva l'applicazione della legge in esame;

2) l'articolo 5 (Donazioni ed eredità) rappresenta nell'attuale quadro normativo (novellato dalla legge n. 192 del 22 giugno 2000) una norma da non considerarsi in alcun modo norma «speciale» e quindi innovativa, ma solo confermativa della disciplina codicistica; in particolare devono intendersi per «lasciti testamentari», secondo la formula contenuta nel primo comma, le eredità e non anche i legati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 473 del codice civile, potendosi peraltro accettare con beneficio di inventario solo le eredità.

Il Governo, inoltre, in attesa di un provvedimento organico che coordini l'intera materia del «*non profit*» nella direzione di una significativa semplificazione e di un maggior rispetto per l'autonomia dei soggetti interessati, provvedimento che si auspica possa essere avviato nel più breve termine, applichi la nuova normativa tenendo conto di quanto in premessa indicato, in particolare di alcune possibili contraddizioni ed antinomie tra diverse discipline che, pur riguardando le stesse realtà, si sono sovrapposte nel tempo, prescindendo da una visione complessiva dei fenomeni e dalla necessità di realizzare un sistema di verifiche e controlli che deve comunque essere rispettoso dell'autonomia dei soggetti interessati e deve operare con snellezza e senza invasività».

Ribadisco altresì il ritiro di tutti gli emendamenti a mia firma.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Chiedo ai colleghi di ritirare i restanti emendamenti. Il senatore Pinggera ha sollevato il problema del comma 3 dell'articolo 1, per esempio.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto non lo pongo in votazione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 4759:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*(Finalità e oggetto della legge)*

1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### 1.1

PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «liberamente costituito», con la seguente: «volontario».*

---

**1.2**

PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «culturale e di ricerca etica e spirituale», con le seguenti: «etico e culturale».*

---

**1.3**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «etica e spirituale».*

---

**1.4**

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, dopo le parole: «9 e 18», inserire le seguenti: «e nel rispetto degli articoli 32, 34 e 38, ultimo comma».*

---

**1.5**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 2, sostituire le parole: «e province autonome», con le seguenti: «a statuto ordinario».*

---

Ricordo che il senatore Pastore ha ritirato gli emendamenti a sua firma.

CO'. Ritiro l'emendamento 1.3.

PINGGERA. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 1.5 che sostituisco con il seguente ordine del giorno:

**0/4759/1/2**

«La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4759 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale",

impegna il Governo

ad interpretare il disposto dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge, nel senso che: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui al disegno di legge in esame, nei limiti e nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

Con quest'ordine del giorno penso di dire una cosa di per sè ovvia. Esso non è in contrasto con l'articolo 1, ma al contrario fa una precisazione. In questo modo intendo dare un aiuto all'interprete per l'applicazione della legge.

Mi riservo di presentare un ordine del giorno anche in sostituzione dell'emendamento 29.1. Esso indica che le leggi regionali e delle province autonome che regolano le materie oggetto del disegno di legge e che favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa, possono estendere tutti i benefici di cui al disegno di legge alle associazioni di promozione sociale sul loro territorio. Questo per fare in modo che sul territorio delle regioni a statuto speciale la legge venga domani interpretata in tal senso. Anche in questo caso l'intento è quello di dare un aiuto all'interprete che dovrà applicare la legge. Lo scopo inoltre è quello di evitare applicazioni che ledano le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere sul primo ordine del giorno presentato dal senatore Pinggera è favorevole.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento da parte del Governo non metto ai voti l'ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è contrario, non perchè io sia contrario agli articoli 32, 34 e 38, ultimo comma, ma

perchè è implicito, è in *re ipsa*, l'emendamento non è necessario per le finalità sostanziali della legge.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Collega Co', mantiene l'emendamento 1.4?

CO'. Lo mantengo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

ROTELLI. Nel voto mi atterrò alla posizione espressa a nome del Gruppo dal senatore Pastore. Tuttavia non posso fare a meno di svolgere qualche osservazione sulla redazione dell'articolo 1.

Non so quale valore abbia l'affermazione che «La Repubblica riconosce il valore sociale...»: è un'espressione sostanzialmente inedita, soprattutto se seguita da «... dell'associazionismo», senza alcuna qualificazione (tranne che sia liberamente costituito). Inoltre si parla di «partecipazione, solidarietà e pluralismo». A me pare che per lo meno l'ordine debba essere invertito: «solidarietà, pluralismo» e poi «partecipazione», dato e non concesso che qui c'entri la partecipazione, sostantivo che peraltro non dovrebbe essere usato senza dire a che cosa si partecipa.

Poi l'espressione, costantemente usata, «sua», nella lingua italiana si riferisce al soggetto, non al complemento oggetto: quindi alla Repubblica, non all'associazionismo, come si vorrebbe.

Vi è un'altra inedita introduzione: «articolazioni territoriali». All'epoca della Bicamerale, pur non avendo particolare favore verso le province autonome di Trento e Bolzano, ottenni che non si dicesse «si articola», bensì «sono costituite». Ridurre comuni, province e regioni e quant'altro ad «articolazioni territoriali» non è il massimo della costituzionalità.

Ancora: «favorisce il suo apporto originale». Chi l'ha detto che è originale? E se anche non è originale, può essere ugualmente utile. Quanto alla «ricerca etica e spirituale», ammetto che possa esserci una ricerca, anche non spirituale: a questo riguardo erano stati presentati degli emendamenti. Mi sembra comunque una pessima redazione.

Ma vengo al comma 2. Si dice: «La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le

istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti». Questa è una nuova figura: una legge che detta princìpi fondamentali attuativi di princìpi fondamentali della Costituzione.

Mi sarei aspettato, da parte di chiunque avesse un minimo di confidenza con tali questioni, che, parlando di «princìpi fondamentali», volesse ribadire che le regioni devono attenersi ad essi. Così non è. Le regioni non si devono attenere ai princìpi fondamentali, ma soltanto ai princìpi.

Inoltre, che cosa significa attenersi? Normalmente ci si attiene a degli ordini. I princìpi invece si applicano, non ci si può attenere ad essi. Non mi pare che il rapporto Stato-regioni o quello tra legge statale e legge regionale sia un rapporto secondo cui le leggi regionali devono attenersi ai princìpi.

Anche il criterio dell'uniformarsi mi sembra decisamente eccessivo. Ci si uniforma a degli ordini, non a dei criteri. È un verbo troppo vincolante per dei soggetti dotati di autonomia.

Inoltre l'espressione «enti locali» è troppo generica. Si dovrebbe parlare invece di comuni, province e – non so se in questo caso lo si voglia dire, forse no – anche di regioni.

Tutto ciò è ancor più rilevante se si tiene conto del comma 3. Ad una iniziale definizione estremamente generale corrisponde poi un'affermazione secondo cui scopo del provvedimento è favorire la formazione di nuove realtà associative, nonché consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo. Mi sembra un'indicazione piuttosto confusa. Tale confusione prosegue anche all'articolo 2, cosa che in ogni caso rileverò al momento della dichiarazione di voto su tale articolo.

**BESOSTRI.** Molte delle osservazioni del senatore Rotelli potrebbero essere condivisibili. Sarebbe stato però più opportuno avanzare tali rilievi nella fase della presentazione degli emendamenti, in modo tale da disporre di un testo più aderente alle esigenze di tutti.

**ROTELLI.** Ritengo che in sede di dichiarazione di voto sia sempre possibile esprimere considerazioni su un provvedimento. Inoltre avevo già preannunciato che sarei intervenuto in tale sede.

**ELIA.** Mi pare che questa possibilità di equivoco deriva da una diversa lettura della Costituzione. Da un lato vi sono i princìpi fondamentali, rappresentati dai primi 12 articoli; dall'altro l'articolo 117 prevede una formula apparentemente analoga secondo cui la regione per determinate materie stabilisce norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali sanciti dalle leggi dello Stato. Quindi, da un lato si parla dei princìpi fondamentali delle leggi dello Stato rispetto alla legislazione regionale, dall'altro ci si riferisce ai princìpi fondamentali che valgono addirittura, o dovrebbero valere con certe caratteristiche, anche nel caso di una revisione costituzionale. Capisco che una non esatta precisazione possa far nascere

degli equivoci, ma credo che in questo caso sia evidente il riferimento ai principi fondamentali previsti dall'articolo 117.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2:

Art. 2.

*(Associazioni di promozione sociale)*

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**2.5**

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, sostituire le parole: « a favore di associati o di terzi», con le seguenti: «a carattere prevalentemente mutualistico».*

---

**2.1**

PASTORE

*Al comma 2, sostituire la parola: «esclusiva», con la seguente: «prevalente».*

---

**2.3**

PASTORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «i circoli privati», con le seguenti: «quelle che gestiscono circoli privati».*

---

**2.4**

PASTORE

*Al comma 3, sostituire le parole da: «con riferimento», sino a: «degli associati», con le seguenti: «all'ammissione degli associati a causa di condizioni economiche e sociali o comunque discriminatorie».*

---

CO'. Ritiro l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Ricordo che i restanti emendamenti sono già stati ritirati.

Passiamo alla votazione.

ROTELLI. L'articolo 2, comma 1, costituisce il riconoscimento legale dell'incapacità del legislatore di definire chiaramente le associazioni di promozione sociale, che pure all'articolo 2 promette di definire. La definizione indicata è assolutamente lata e comprensiva di tutto. Basta leggerla: «Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati».

Nel leggere l'articolo 2, comma 1, si può pensare che i partiti politici stessi siano un'associazione di promozione sociale. Forza Italia stessa rientrerebbe perfettamente in tale definizione. La controprova del fatto che la definizione data non definisce assolutamente nulla risulta al secondo comma che esclude tutto ciò che nel primo comma è stato ricompreso. Si sostiene, infatti, che non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici,



le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

In pratica, tutto ciò che ha finalità sociali, ma non è compreso in tali categorie è da escludere. Se il legislatore aveva lo scopo di definire le associazioni di promozione sociale, dettandone la relativa disciplina, questo scopo tecnicamente è fallito.

Se si accettasse tale definizione, si intenderebbe che i partiti politici non abbiano utilità sociale, così come i sindacati, constatazione abbastanza interessante da parte del legislatore.

In ogni caso, al di là di queste precisazioni, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia anche sull'articolo 2.

D'ALESSANDRO PRISCO. A nome del mio Gruppo preannuncio il voto favorevole esprimendo nel contempo una preoccupazione, manifestata non soltanto a me, ma anche a diversi colleghi di questa Commissione, per come è formulato il comma 3. Si dice, giustamente a mio avviso, che le associazioni non devono disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Questa formulazione è stata rilevata con preoccupazione da più di una associazione femminile alla quale è già stato fatto rilevare da parte di funzionari della pubblica amministrazione che potrebbero sorgere problemi per ottenere l'assegnazione di contributi, di progetti ed essere ammessi ad applicare alcuni interventi. Queste associazioni risulterebbero escluse in quanto composte da sole donne. Alcune persone quando sono venute a sapere di questa annotazione hanno avuto una prima reazione improntata al riso; in realtà, facendo più attenzione, si scopre che siamo ormai al paradosso che ogni associazione che si propone obiettivi di recupero di una storica e secolare posizione di discriminazione diventa essa stessa discriminante.

Questo non lo dice l'articolo 2, però volevo cogliere l'occasione per proporre alla Commissione, soprattutto in sede redigente, di fare un'analisi che possa essere individuata come interpretazione autentica, nel senso che un'associazione volta alla promozione delle donne non sia considerata discriminatoria. Anche perchè nessuna organizzazione che associa prevalentemente donne di cui io abbia notizia ha mai escluso gli uomini. Casomai sono gli uomini che si sono autoesclusi dall'associazione. Io ho ritenuto – credo anche in accordo con il relatore – di rendere esplicita tale questione. Sarebbe veramente singolare che in questa epoca, in questo secolo, in questo anno, si dovesse arrivare a conclusioni del genere.

PRESIDENTE. Credo che bisogna lasciare a verbale, per la chiara lettura della norma, che di discriminazione può parlarsi all'interno della ragione sociale. Se nella ragione sociale è prevista la tutela delle donne, ci sarà una discriminazione se è previsto che alcune donne non possono accedere. Se accettassimo l'aberrante premessa che ci prospettava la collega D'Alessandro Prisco, non potremmo neppure accettare l'associazione

delle ragazze madri o dei ragazzi padri. È un'interpretazione da respingere: bisogna guardare alla ragione sociale e, all'interno di quella, vedere se c'è discriminazione. Io penso che qualsiasi associazione che abbia a che fare con donne o con gruppi minoritari, o gruppi linguistici, non è discriminatoria, a meno che all'interno della categoria di riferimento sia praticata una discriminazione.

DENTAMARO. In gran parte mi ha preceduto, Presidente. Anch'io, nel dichiarare il voto favorevole dell'UdEUR, vorrei che rimanesse traccia dell'interpretazione che dà il Parlamento. Non si può considerare discriminante un'associazione per il solo fatto che fissa dei requisiti soggettivi in relazione alla ragione sociale; altrimenti dovremmo concepire solo associazioni di carattere generale.

D'ALESSANDRO PRISCO. Con le firme dei senatori Dentamaro, Bucciarelli, Elia, Manzella, Besostri, Marchetti e Co' presento il seguente ordine del giorno:

#### **0/4759/1/4**

«La Commissione,

in riferimento al disegno di legge n. 4759 recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»,

– considerato che la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 3, nel riferirsi a «discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati», ha suscitato il dubbio che per «discriminazione» si possa intendere anche quella operata dalle associazioni «femminili» in danno dei cittadini di sesso maschile,

impegna il Governo

a interpretare la citata disposizione nel senso che, per discriminazione si deve intendere soltanto l'esclusione operata nell'ambito dei soggetti contemplati dall'associazione in ragione del suo oggetto e delle sue finalità».

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. In quanto accolto, non lo pongo in votazione. Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

*(Atto costitutivo e statuto)*

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**3.1**

PASTORE

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Agli esclusivi fini dell'applicazione della presente legge».*

---

**3.4**

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.2**

PASTORE

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «per la solidarietà sociale», con la seguente: «competente».*

---

Ricordo che il senatore Pastore ha ritirato gli emendamenti a sua firma.

Domando al senatore Co' se ritira l'emendamento 3.4.

CO'. No, non lo ritiro.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4:

## Art. 4.

*(Risorse economiche)*

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

#### 4.1

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «per almeno tre anni alla conservazione della documentazione», con le seguenti: «alla conservazione della documentazione sulla base della legislazione vigente».*

---

Chiedo al senatore Co' se lo ritira.

CO'. Non lo ritiro, Presidente.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

*(Donazioni ed eredità)*

1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento che è stato ritirato dal senatore Pastore:

### 5.1

PASTORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6:

Art. 6.

*(Rappresentanza)*

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.

2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria,

possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7:

## CAPO II

### REGISTRI E OSSERVATORI DELL'ASSOCIAZIONISMO

#### *Sezione I*

#### Registri nazionale, regionali e provinciali

#### Art. 7.

#### *(Registri)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

#### 7.4

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, sostituire le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», con le seguenti: «Le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano».*

---

#### 7.3

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 4, aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. Il registro regionale è costituito dall'insieme dei registri provinciali».

---

Chiedo al senatore Co' se intende ritirarli. La 5<sup>a</sup> Commissione ha comunque formulato parere contrario sull'emendamento 7.4.

CO'. Ritiro l'emendamento 7.4, ma mantengo l'emendamento 7.3.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

SCHIETROROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3.

**Non è approvato.**

ROTELLI. Come avviene in altri settori, per esempio in quello della cultura, c'è qui la pretesa di distinguere tra associazioni di carattere nazionale e quelle che a carattere nazionale non sono. È un tentativo pericoloso. Si prevede che siano considerate associazioni di promozione sociale a carattere nazionale quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni. Senza offendere le regioni, ciò significa che se Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Basilicata, Molise e un'altra a vostra scelta, che so, l'Umbria, costituiscono associazioni che svolgono questa attività, viene loro riconosciuto il carattere nazionale; se, viceversa, un'associazione svolge attività per esempio, nella Valle Padana, cioè in Lombardia e in Piemonte, non è a carattere nazionale perché non sono coinvolte cinque regioni.



Questa disposizione ha le sue conseguenze nella fase del concorso al finanziamento nazionale e regionale. La definizione non è fine a sé stessa, ha delle conseguenze. Naturalmente non posso non rilevare, in relazione ai commi 3 e 4, che esiste un registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale, ma per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si istituisce un apposito registro. Le altre regioni sono *minus habentes*? Non possono istituire un loro registro? Non si poteva prevedere direttamente che le «regioni» istituiscono il registro e la Presidenza del Consiglio detta criteri uniformi per la registrazione? Per tutte le regioni è prevista l'iscrizione al registro nazionale, ma per le regioni a statuto speciale e per le province autonome vi è un registro apposito. L'emendamento che proponeva di considerare le regioni e le altre province alla stregua delle province autonome non è irrilevante: in questo caso la specialità non c'entra.

Ad ogni modo il mio voto è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8:

#### Art. 8.

*(Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)*

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dei registri di cui all'articolo 7, comma 4, i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l'iscrizione si intenda assentita.

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

### 8.1

PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la solidarietà sociale», con la seguente: «competente».*

---

### 8.2

PASTORE

*Al comma 1, sostituire la parola: «centoventi», con la seguente: «trecentosessanta».*

---

### 8.4

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, sostituire le parole: «Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano», con le seguenti: «Le regioni, le province e le province autonome di Trento e Bolzano».*

---

### 8.3

PASTORE

*Al comma 2, sostituire la parola: «centottanta», con la seguente: «trecentosessanta».*

---

**8.5**

CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli Osservatori regionali e provinciali di cui all'articolo 14, comma 1».*

Ricordo che il senatore Pastore ha ritirato gli emendamenti a sua firma.

Domando al senatore Co' se intende mantenere i suoi emendamenti.

CO'. Ritiro l'emendamento 8.4 e mantengo l'emendamento 8.5.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5. presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

*(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)*

1. Nei registri di cui all'articolo 7 devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione e l'ambito territoriale di attività.

2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento che è stato ritirato dal senatore Pastore:

### 9.1

PASTORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e quelle di nomina delle cariche sociali».*

---

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 10:

Art. 10.

*(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni  
e alle cancellazioni)*

1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell'osservatorio regionale previsto dall'articolo 14.

2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

### 10.1

PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «per la solidarietà sociale», con la seguente: «competente».*

---

**10.2**

Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

*Al comma 1, dopo le parole: «ambito regionale», inserire la seguente: «provinciale».*

---

Ricordo che il senatore Pastore ha ritirato l'emendamento 10.1.

Domando al senatore Co' se intende mantenere l'emendamento 10.2.

CO'. Mantengo l'emendamento.

ANDREOLLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,45.*





